



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

ORDINANZE DEL SINDACO

Numero 14 del 11-09-2026

Reg. generale

Oggetto: Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo di valore ambientale

PREMESSO che in tutto il territorio del Comune di Turri, a prevalente vocazione agricola, sono presenti numerosi esemplari di ulivi, ulivi secolari e monumentali i quali per la loro tipicità e maestosità, costituiscono fattore di particolare importanza, sin dal punto di vista agricolo che per l'alto valore ambientale e paesaggistico;

CONSIDERATO che queste piante, per la loro unicità, tipicità e valore ambientale, sono meritevoli di un'attenta opera di salvaguardia e valorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che sono stati segnalati e documentati casi di danneggiamento e capitozzatura di alcune piante secolari, con conseguente danno sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico;

CONSIDERATA quindi la necessità e l'urgenza, nelle more di una successiva e specifica regolamentazione della materia, di procedere alla salvaguardia delle presenze olivicole di valore ambientale presenti nel territorio comunale;

VISTA la L. 14 gennaio 2013 n.10 "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani" e successive modifiche, in particolare l'art. 7 comma 4 "Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato” e il comma 1 “per «albero monumentale» si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private”

SENTITO il parere degli uffici comunali competenti;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il T.U.E.L. D.L. vo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

IN TUTTE LE ZONE OMOGENEE del territorio comunale è prescritta la tutela e la valorizzazione delle piante d'ulivo secolari e monumentali;

NON È CONSENTITA l'estirpazione di piante d'ulivo secolari. L'estirpazione è consentita solo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico

Comunale, sentito il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna e gli altri Enti competenti, con l'obbligo tassativo di reimpianto delle medesime piante all'interno dei confini territoriali del Comune di Turri;

NON È CONSENTITA la capitozzatura delle piante d'ulivo secolari. Sono consentite invece, senza preventiva autorizzazione, le normali potature d'allevamento o produzione eseguite con tagli aventi diametro massimo di 10 cm.

LE OPERAZIONI di cui ai punti precedenti potranno essere autorizzate ed eseguite solo in relazione a particolari esigenze di prevalente interesse pubblico, per esigenze derivanti dall'utilizzazione edilizia del fondo, morte della pianta, particolari fitopatie, per disseccamenti, incendi e/o danni da calamità naturali;

LA CAPITOZZATURA E/O L'ESTIRPAZIONE di alberi d'ulivo secolari in mancanza di autorizzazione comunale e/o con l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, è **punita** con sanzione amministrativa pari da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 100.00,00 (centomila/00);

SI RACCOMANDA, al fine di preservare l'integrità, la vitalità e la stabilità delle alberature, di evitare, per quanto possibile, l'esecuzione di lavorazioni meccaniche invasive del terreno in prossimità dei fusti e per un'area circostante pari a circa una volta e mezza la proiezione della chioma degli alberi medesimi.

SI INVITANO i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante e dei fondi interessati a provvedere periodicamente alla pulizia della medesima area (es. sfalcio ed eliminazione di erbe secche o paglie), al fine di prevenire il danneggiamento o la distruzione delle alberature in caso di incendio.

LA POLIZIA MUNICIPALE e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

SI DEMANDA agli uffici comunali alla realizzazione di un censimento degli ulivi secolari.

È FATTO OBBLIGO, a chi è tenuto per legge, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

I CONTRAVVENTORI saranno assoggettati alle previste sanzioni amministrative, a tutte le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia e dal C.P.

CONTRO la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Cagliari.

Il Sindaco
Picchedda Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)